

Commissione tributaria provinciale Milano del 19/12/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO
DICIASSETTESIMA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

(...)

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. (...) depositato il 09/08/2019

- avverso RIGETTO n. (...) ASSENTE

contro:

(...)

proposto dal ricorrente:

(...)

rappresentato da:

(...)

difeso da:

(...)

Svolgimento del processo

La Società in liquidazione presentava al Tribunale di Milano domanda per l'ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'art. 160 del R.D. n. 267 del 1942 (c.d. legge fallimentare o LF).

Fra i creditori era annoverata anche l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano.

Quest'ultima, con atto notificato il 2.8.2019 rigettava la proposta di trattamento del credito erariale ed esprimeva voto contrario per quanto attiene alla parte degradata a chirografo del credito erariale, ai sensi degli articoli 177 e 178 della legge fallimentare.

Contro la nota succitata era proposto il ricorso in epigrafe, con istanza di tutela cautelare, anche monocratica.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, eccependo l'inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione.

All'udienza del 26.11.2019, presenti i difensori delle parti, la causa era discussa e trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1.1 In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario, sollevata dall'Ufficio nelle proprie controdeduzioni.

Infatti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, organo regolatore della giurisdizione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, ha da tempo riconosciuto l'assoggettamento alla giurisdizione tributaria di tutte le questioni sull'esistenza ("an") e sulla consistenza ("quantum") dell'obbligazione tributaria e quindi l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta oltre che dei limiti dell'obbligo tributario (così Cassazione civile, Sezioni Unite, 4.4.2006, n. 7805 e la sentenza della CTP di Roma n.26135/2017, prodotta dalla ricorrente quale suo doc. 14, con la giurisprudenza ivi richiamata).

Si conferma, quindi, la giurisdizione della Commissione adita.

1.2 Nel merito si deve rilevare che l'Ufficio, nelle proprie controdeduzioni, non ha sostanzialmente replicato alcunché, limitandosi a sollevare il difetto di giurisdizione del giudice tributario adito.

In via preliminare deve certamente ammettersi la sindacabilità giurisdizionale del provvedimento gravato, posto che per superiore previsione costituzionale (art. 113 della Costituzione), contro tutti gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa tutela giurisdizionale, che mai può essere esclusa o limitata.

L'atto ivi impugnato (cfr. il doc. 1 della ricorrente), non si sottrae alle censure di difetto di motivazione, per violazione evidente dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, norma quest'ultima avente portata generale e riferibile all'intera attività della pubblica amministrazione, compresa quella tributaria (infatti solo gli articoli da 7 a 12 della L. n. 241 del 1990 non si applicano ai procedimenti tributari, stante l'espressa previsione del successivo art. 13).

L'art. 3 comma 3 della L. n. 241 del 1990 stabilisce che, quando le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, l'atto richiamato deve essere indicato e "reso disponibile" (c.d. motivazione per relationem).

Nel caso di specie il provvedimento impugnato richiama a proprio fondamento unico il parere della Direzione Regionale della Lombardia - Servizio Riscossione, prot. N. (...) del 1° agosto 2019, che non è però allegato all'atto gravato né è stato depositato nel presente giudizio, nonostante la richiesta in tal senso contenuta nel decreto del Presidente della scrivente Sezione XVII del 17.9.2019, emesso ai sensi dell'art. 47 comma 3 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Si conferma, in conclusione, l'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'atto impugnato e salvo il potere/dovere dell'amministrazione di determinarsi nuovamente e motivatamente sulla domanda di concordato della società istante.

2. Le spese possono essere interamente compensate, attese la novità e la peculiarità delle questioni dedotte in giudizio.

P.Q.M.

la Commissione accoglie in ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Milano, il 26 novembre 2019.